



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**PARERI**

**Voce: Trasporti.**

<b>Estremi del Parere:</b>	Prot.20154/135.11.13 del 21 agosto 2013 – Contratti di servizio pubblico. Collegamenti marittimi con le isole minori. Durata contratti. L.r. n. 12/2002. Autorizzazione spesa. Art. 51, L.r. n. 9/2013.
<b>Massima / Abstract:</b>	<p>La necessità di assicurare la continuità del collegamento marittimo con le isole minori - e dunque l'opportunità di stipulare contratti che non abbiano una durata troppo breve, in attuazione anche della normativa comunitaria - va letta in sinergia con le norme finanziarie che, alla luce dei principi costituzionali, ne disciplinano l'obbligatoria copertura finanziaria.</p> <p>Ne consegue che l'art. 1 della L.r. n. 12/2002 che ha stabilito la ragionevole durata dei contratti di servizio in anni cinque va riparametrata con la disciplina dell'art. 51 della l.r. n. 9/2013 che autorizza la spesa per le nuove gare solo per gli anni 2013, 2014 e 2015.</p> <p>Non è escluso, tuttavia, che possa essere prevista, già, nel bando, la durata del contratto conforme alla previsione normativa di autorizzazione triennale di spesa e la possibilità che possa essere continuata di anno in anno e nel limite massimo di due ulteriori anni, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della l.r. n. 12/2002, qualora sia preventivamente e tempestivamente disposta la formale copertura finanziaria.</p>
<b>Note / Riferimenti Normativi</b>	<b>L.R. 9-8-2002 n. 12</b> <b>L.r. n. 9/2013.</b> <b>Com. 17-1-2004 Comunicazione C(2004) 43 della commissione</b>

**Redattore: Guli**

